



**S. Spirito - Fondazione Montel**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

# REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO

<b>APPROVAZIONE</b>	<b>REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO</b>	<b>REVISIONE 003</b>
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 24/02.2012		<b>Data della revisione</b> <b>25/03/2025</b>
		<b>Causale della revisione</b> <i>Aggiornamento</i>

# INDICE

Art. 1 Istituzione del Comitato Etico.....	3
Art. 2 Sede .....	3
Art. 3 Natura e funzioni.....	3
Art. 4 Quadro normativo di riferimento .....	4
Art. 5 Composizione .....	4
Art. 5.bis Compensi.....	4
Art. 6 Funzioni del Presidente .....	4
Art. 7 Nomina e funzioni del Vicepresidente.....	5
Art. 8 Segreteria .....	5
Art. 9 Riunioni e convocazione del Comitato .....	5
Art. 10 Svolgimento delle riunioni .....	5
Art. 11 Validità delle sedute.....	6
Art. 12 Votazioni .....	6
Art. 13 Gruppi di lavoro .....	6
Art. 14 Consultazioni .....	6
Art. 15 Budget .....	6
Art. 16 Dimissioni e decadenza .....	7
Art. 17 Pubblicità e documentazione .....	7
Art. 18 Pubblicità e documentazione .....	7
Art. 19 Entrata in vigore.....	7

## **Art. 1**

### **Istituzione del Comitato Etico**

È istituito il Comitato Etico, di seguito denominato Comitato, quale organismo interno di consulenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Etico è un organismo indipendente e costituito da personale sanitario e non sanitario, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 2**

### **Sede**

Il Comitato ha sede presso la sede dell'A.P.S.P., ma può riunirsi anche presso sedi diverse.

## **Art. 3**

### **Natura e funzioni**

Il Comitato si configura come spazio di riflessione autonoma e interdisciplinare per la promozione della qualità e la umanizzazione dell'assistenza. Assume la prospettiva etica come dimensione fondamentale.

È composto secondo criteri ed esigenze di multidisciplinarietà, al fine di garantire al suo interno l'esperienza e le qualifiche necessarie per la valutazione degli aspetti etico - deontologici, bioetici, tecnico-scientifici, amministrativi e organizzativi.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- funzione formativa, con iniziative che promuovono la riflessione, la sensibilizzazione, l'aggiornamento in campo etico, nei confronti sia degli operatori sia dei cittadini-utenti dei diversi servizi (sanitari, socio-sanitari e sociali) alla persona.
- funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse agli aspetti assistenziali, fornendo ed elaborando indicazioni e pareri su problematiche che investono scelte operative di natura etica e deontologica connesse ad attività assistenziali.
- valutazioni etiche di casi clinici; può pronunciarsi in merito a singoli casi clinici che sollevano interrogativi di carattere etico per la gestione dei quali la normativa deontologica e giuridica non fornisce indicazioni esaustive.

Nell'espletamento della sua attività il Comitato si propone la tutela dei diritti, della dignità, dell'integrità, del benessere fisico, psicologico e sociale dei cittadini-utenti dei servizi alla persona.

Le indicazioni ed i pareri espressi dal Comitato sono elaborati in piena indipendenza e libertà di coscienza, senza alcun condizionamento proveniente dall'istituzione/struttura interessata, dagli operatori, dai cittadini-utenti, dai loro familiari o da altri soggetti esterni.

I pareri del Comitato sono di carattere consultivo, non sostituiscono la responsabilità morale e legale di chi ha il compito di prendere le decisioni.

Il Comitato è il punto di riferimento del Consiglio di Amministrazione per tutte le questioni etiche che riguardano la gestione dei servizi alla persona.

## **Art. 4**

### **Quadro normativo di riferimento**

Il Comitato Etico, nell'esprimere pareri, fa riferimento alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale di natura giuridica e deontologica, ispirandosi al rispetto della vita e della dignità umana come tutelate dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Costituzione repubblicana.

Documenti di riferimento sono pure costituiti dai "pareri" del Comitato Nazionale di Bioetica.

## **Art. 5**

### **Composizione**

Il Comitato, la cui autorità è unicamente morale, ha un carattere di guida e consulenza, gode di autonomia assoluta per tutte le sue attività e collabora con la Direzione generale dell'A.P.S.P..

Allo scopo di garantire l'indipendenza del Comitato si specifica che per le funzioni istituzionali i suoi membri, e il Comitato nel suo complesso, non sono soggetti a subordinazione gerarchica nei confronti dell'A.P.S.P. né di altri Comitati Etici.

Il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto componenti, escluso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato, tra cui il Direttore Generale quale membro di diritto con funzioni di Presidente, sono scelti per almeno il 60% tra il personale e i professionisti operanti nei servizi socio-sanitari e, per la parte restante, tra esperti "esterni", in modo da assicurare la presenza di competenze almeno in: etica e bioetica, medicina generale, geriatria e gerontologia, psicologia/psichiatria, aspetti giuridici, scienze infermieristiche, assistenza alla persona, servizi sociali.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

## **Art. 5.bis**

### **Compensi**

Ai componenti esterni del Comitato spetta il gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti esterni all'A.P.S.P. possono ottenere, su loro documentata richiesta, un rimborso delle spese relative alla loro partecipazione ai lavori del Comitato.

I componenti interni partecipano alle riunioni del Comitato in orario di servizio.

## **Art. 6**

### **Funzioni del Presidente**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Comitato;
- b) convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;
- c) promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- d) redige il programma annuale delle attività del Comitato, tenendo conto delle eventuali richieste del Consiglio di Amministrazione, e ne segue l'attuazione;
- e) convoca esperti di settore per l'esame di particolari tematiche,
- f) costituisce i gruppi di lavoro per l'esame delle singole tematiche indicate nel programma annuale;
- g) è responsabile della gestione del budget.

## **Art. 7**

### **Nomina e funzioni del Vicepresidente**

Il Vicepresidente è eletto dal Comitato.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni.

Il Vicepresidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.

## **Art. 8**

### **Segreteria**

Le funzioni di Segreteria sono affidate ad un componente del Comitato, nominato dal Presidente.

Il Segretario, su mandato del Presidente, cura la stesura dell'ordine del giorno, degli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle decisioni assunte. Cura l'archiviazione e la conservazione degli atti e la trasmissione di copia del verbale di ogni riunione, sottoscritta dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante, al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9**

### **Riunioni e convocazione del Comitato**

Il Comitato si riunisce di norma ogni quattro mesi, e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Per ogni riunione è inviato ad ogni componente del Comitato un avviso di convocazione – o via posta, o via fax o via posta elettronica – indicante il luogo, il giorno e l'ora, l'ordine del giorno dei lavori, nonché la eventuale documentazione relativa, con un preavviso, salvo i casi di urgenza, di almeno dieci giorni.

## **Art. 10**

### **Svolgimento delle riunioni**

Il Comitato delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I componenti che non possono intervenire alle riunioni, possono far pervenire per iscritto, entro la data indicata nella convocazione, le proprie osservazioni e proposte con la specifica indicazione del loro consenso o dissenso rispetto ai documenti in discussione o a parti di essi. Tale comunicazione è allegata al verbale della riunione, ma non viene considerata come espressione di voto.

#### **Art. 11**

##### **Validità delle sedute**

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

#### **Art. 12**

##### **Votazioni**

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le determinazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

Il Comitato decide con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I presenti che non partecipano ad una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano; essi si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non si cumulano con i voti contrari.

#### **Art. 13**

##### **Gruppi di lavoro**

Il Presidente può costituire gruppi di lavoro ai quali assegnare compiti di approfondimento di singoli argomenti.

Il Presidente convoca il gruppo, il quale provvede ad individuare al proprio interno un relatore al quale spetta l'esposizione in Comitato dell'argomento assegnato.

#### **Art. 14**

##### **Consultazioni**

Il Comitato può consultare esperti di settore per l'esame di particolari tematiche in discussione.

#### **Art. 15**

##### **Budget**

Il Consiglio di Amministrazione può mettere a disposizione del Comitato un budget di spesa per l'espletamento delle proprie attività.

## **Art. 16**

### **Dimissioni e decadenza**

Ciascun componente può presentare al Presidente dimissioni motivate.

## **Art. 17**

### **Pubblicità e documentazione**

Le riunioni del Comitato sono strettamente confidenziali e non sono pubbliche.

Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed approvato nella seduta successiva.

Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti del Comitato esclusivamente a fini interni.

I componenti del Comitato si impegnano a mantenere il riserbo sulle posizioni manifestate dai singoli nel corso dei lavori del Comitato riguardo alle specifiche questioni.

Il Comitato rende pubblicamente disponibili sul sito aziendale la propria composizione, il proprio regolamento interno.

## **Art. 18**

### **Pubblicità e documentazione**

Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento.

## **Art. 19**

### **Entrata in vigore**

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.